

ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
**SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO CON RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - ASSISTENTE TECNICO (AREA
DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) - PERITO CHIMICO.**

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 221 del 21/05/2024 con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTI:

- L'art.97, comma 1, della Costituzione, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere organizzata in modo tale che la sua attività sia orientata al principio generale del buon andamento e della imparzialità, assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 35, 35-ter e 35-quater;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- Il Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 (in S.O. n. 23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n. 143) ;
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.";
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali).

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE**

È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata alla assunzione di unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per l'esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di Assistente Tecnico (Area degli Assistenti, Allegato A – C.C.N.L. Sanità, 02/11/2022) – Perito Chimico per soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, da assegnare presso gli ambiti territoriali di ARPA Puglia.

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e s.m.i. e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010.

Il contratto di lavoro a tempo determinato avrà durata variabile in considerazione delle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale ed in presenza della necessaria disponibilità finanziaria e sarà, eventualmente, prorogabile o rinnovabile ai sensi della legislazione vigente.

La durata complessiva del contratto non potrà superare i 36 mesi o la maggior durata prevista per un massimo di ulteriori 12 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi.

Parità di genere

A norma dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

Equilibrio di genere

Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione per il profilo di cui al presente bando, calcolata alla data del 31 dicembre 2023 è la seguente: 47 uomini e 18 donne per un totale di 65 unità e, quindi, con un indice percentuale di 72,31% Uomini e 27/69% Donne. Dato che il differenziale tra i generi è superiore al 30%, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 487/1994, così come novellato dal D.P.R. n. 82/2023, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.R., in favore del genere meno rappresentato.

In materia di riserva di posti si applicano le seguenti disposizioni:

- o Ai sensi degli articoli 678, comma 9 e, 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, i volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo;
- o Gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 40 del 06/03/2017, come modificato dall'art. 1, comma 9-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 L. 21/06/2023, n. 74 hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo.
- o Per i soggetti appartenenti alle categorie di cui agli artt. 1 e 18 della legge 12 marzo 1999 n. 68, l'ARPA Puglia avvia specifiche procedure di reclutamento; pertanto, la presente procedura non è assoggettata agli obblighi di cui alla predetta normativa e l'Agenzia si riserva la facoltà, da valutare caso per caso, di assumere il riservatario che dovesse risultare idoneo.

In materia di titoli di preferenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 1 – ATTIVITA' DELL'ASSISTENTE TECNICO – PERITO CHIMICO.

1. Secondo la Declaratoria contenuta nell'Allegato A del C.C.N.L. Sanità 02/11/2022, l'Area degli Assistenti ed, in particolare, la figura dell'Assistente Tecnico è caratterizzata dalle seguenti mansioni:

- Esegue operazioni di rilevanza tecnica riferite alla propria attività quali, ad esempio, indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni, sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza;
- Assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, nella predisposizione di capitolati, nelle attività di studio e ricerca, nella sperimentazione di metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche, nell'effettuazione di operazioni funzionali al controllo, alle analisi e alla protezione dell'ambiente, alla prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

2. L'Assistente Tecnico - Perito Chimico in ARPA PUGLIA svolge le seguenti attività:

- a) Esecuzione di analisi chimiche da banco su campioni acquosi di matrici ambientali e alimentari;
- b) Fasi preparative per le analisi di microinquinanti/contaminanti, metalli su matrici ambientali ed alimentari
- c) Utilizzo di semplici tecniche strumentali tra le quali: HPLC, Cromatografia Ionica, Spettrofotometria UV/VIS
- d) Applicazione delle norme del Sistema Qualità e Controllo Qualità in un Laboratorio di Prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018).

ARTICOLO 2 - TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE

- 1) La selezione pubblica in parola si articola in una prova scritta, in una prova orale e nella valutazione dei titoli.
- 2) Le unità di personale nel richiamato profilo saranno reclutate a tempo pieno e determinato per soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001.
- 3) Ciascun candidato deve indicare la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto). Conseguentemente, saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.
- 4) Si precisa che per motivazioni organizzative e di servizio:
 - a. Il mancato riscontro da parte del candidato, al momento della ricezione della richiesta di disponibilità all'assunzione a tempo pieno e determinato, non determina la decadenza dalla graduatoria di merito, con la possibilità per il candidato ad essere chiamato per eventuali futuri reclutamenti.
 - b. I candidati sono invitati dall'Amministrazione ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva.
- 5) Considerato che l'assunzione a tempo pieno e determinato deve soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, è preferibile che il candidato possieda competenze specifiche (risultante, ad esempio, dal possesso di esperienza lavorativa attinente alla professionalità maturata nell'ambito di rapporti regolati da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratti a progetti (co.co.pro.) in enti pubblici o privati) ed essere in grado di svolgere le attività per le quali l'assunzione è effettuata, la cui verifica sarà operata dall'Amministrazione durante il periodo di prova contrattualmente previsto.
- 6) Le esigenze organizzative e di servizio per le quali le assunzioni a tempo determinato sono attuate determinano, talvolta, la possibilità che l'Agenzia proceda a ulteriori, successive assunzioni rispetto a quelle inizialmente previste a valere sulla medesima graduatoria. Il candidato che ha già sottoscritto il contratto a tempo pieno e determinato e sarà escluso da future chiamate per cui si rendano disponibili nuove posizioni lavorative successivamente a detta sottoscrizione e fino al termine del rapporto lavorativo instaurato, esonerando l'Agenzia da future chiamate fino a detto termine.

ARTICOLO 3 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso, fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio, previsto dal vigente C.C.N.L. 2019-2021.
2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

ARTICOLO 4 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
 - REQUISITI GENERALI**
 - a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dei vigenti art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251/2007, possono, altresì, partecipare al concorso:
 - I familiari dei cittadini indicati al punto a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
 - Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE; I cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

- b) Godimento dei diritti civili e politici e, per i cittadini dell'Unione Europea, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- c) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
- d) Posizione regolare – anche in caso di esonero - in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all'anno 1985;
- e) idoneità fisica all'impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo professionale da ricoprire, che l'Amministrazione si riserva di accertare preventivamente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;
- f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
- g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni;
- h) Eventuale possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

REQUISITI SPECIFICI

Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, è richiesto il possesso, a pena di non ammissione, di uno dei seguenti diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale:

- Previgente ordinamento: Diploma di maturità tecnica di Perito Chimico
- Nuovo ordinamento: Diploma di maturità tecnica – Settore tecnologico Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie;
- Previgente ordinamento: Diploma di maturità professionale di Tecnico chimico- biologico;
- Nuovo ordinamento: Diploma di maturità professionale – Settore industria e artigianato – Indirizzo: produzioni industriali e artigianali – Articolazione: Industria (con formazione in ambito chimico-biologico);
- Previgente ordinamento: Diploma di maturità scientifica ad indirizzo Chimico Biologico o Biologico Sanitario;
- Nuovo ordinamento: Diploma di maturità scientifica – Opzione Scienze Applicate.
- Diploma di Liceo Tecnologico - indirizzo Chimico e Materiali,
- Diploma istituto tecnico settore tecnologico ad indirizzo chimica, materiali e biotecnologie ovvero
- Diploma di Istituto Tecnico Industriale indirizzi Chimico, Tecnologie Alimentari, Industria Tintoria, Chimica conciaria, Metallurgia, Industria Mineraria di cui alla Tabella di Corrispondenza dei titoli di studio di cui al D. Lgs. 17/10/2005, n. 226, Capo V, art. 27, comma 1, lett. b) (TAB. B)
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di titolo dichiarato equipollente o equiparato per legge.
- L'equipollenza o equiparazione del titolo di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. Per la confluenza dei percorsi degli Istituti Tecnici previsti dall'ordinamento previgente al D.P.R. 15/03/2010, n. 88, si veda Allegato D dello stesso D.P.R.

Coerentemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, che stabilisce il principio dell'assorbimento del titolo superiore con quello inferiore, sono altresì ammessi a partecipare al concorso in oggetto i candidati in possesso di diploma di laurea in chimica, vecchio ordinamento, nonché di lauree triennali, specialistiche ovvero magistrali di cui alle classi 21 (Scienze e Tecnologie chimiche), L 27 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura), 62/S (Scienze chimiche) , 81/S (Scienze e tecnologie della chimica industriale), LM71 (Scienze e tecnologie della chimica industriale) e LM54 (Scienze chimiche).

È cura del candidato dimostrare l'equipollenza del titolo di studio mediante citazione del decreto di riconoscimento da riportare nella domanda.

SARÀ CONSIDERATO, QUALE TITOLO DI ACCESSO, IL PRIMO INDICATO NELLA SEZIONE "TITOLI DI STUDIO" DEL FORM DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia; pertanto, è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per la partecipazione alla selezione. CFR. ART. 38 D. LGS. N. 165/2001 IN CASO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia, ovvero la dichiarazione dell'avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando con la procedura di cui all'art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 (sito web: <https://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica>).

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

o Nella sezione "titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni" del portale www.inpa.gov.it, i candidati devono indicare i dati riguardanti il titolo di studio posseduto. In caso di titolo conseguito all'estero, nel campo "Denominazione/Descrizione" della sezione "Titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni", è necessario indicare il titolo di studio italiano dichiarato equipollente dalla competente Autorità, selezionare la casella "Conseguito all'estero" e compilare tutti i successivi campi.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001, si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

3. Tutti i requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, nonché i requisiti richiesti per l'applicazione di eventuali preferenze e riserve, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché al momento della stipula del contratto individuale di lavoro. L'assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o alla riserva all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei relativi benefici. Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione, entro il termine di scadenza del bando stesso. I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

4. Per carenza dei requisiti generali e specifici, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato dalla selezione pubblica con motivato provvedimento. Ciò costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

ARTICOLO 5 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica deve essere inviata, esclusivamente, per via telematica, attraverso il Portale Unico del Reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>), **entro e non oltre il termine di giorni dieci** decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del Reclutamento. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine di scadenza verrà prorogato al giorno successivo non festivo.

2. È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione.

3. Per partecipare alla selezione, il candidato deve essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). In alternativa all'utilizzo dello SPID, l'accesso potrà avvenire tramite CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o EIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature).

4. Il candidato, previa autenticazione e registrazione, dovrà compilare il modulo elettronico sul sistema "inPa", inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae, ed inviare la propria candidatura alla procedura.

5. Sono accettate, esclusivamente e indifferibilmente, le domande "inviate" nella procedura online ed inviate entro le ore 16:00 del termine di scadenza previsto per la partecipazione. Le domande di partecipazione compilate solo parzialmente e non concluse non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione.

6. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione sarà certificata dal sistema informatico che rilascerà ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso all'indirizzo mail indicato nella domanda. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema informatico non permetterà più l'invio del modulo elettronico di domanda o la modifica dello stesso. La presentazione on line della domanda

di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale "InPa". Si raccomanda di utilizzare un indirizzo e-mail abilitato, di controllare anche la cartella di SPAM/posta eliminata e che la stessa casella non presenti problemi. In ogni caso, la ricevuta può essere scaricata dalla sezione "Riepilogo" del portale alla voce "Riepilogo domanda". La procedura informatica attribuisce un Codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura.

7. Il Codice ID potrà essere utilizzato dall'Agenzia in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future relativa alla presente procedura.

8. La domanda di selezione non deve essere sottoscritta in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite l'applicativo on-line che richiede l'identificazione e l'autenticazione elettronica.

9. Per richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ (<https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte/>), l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPa".

10. Ai fini dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di invio della domanda fornite dal sistema informatico.

11. Per la partecipazione alla selezione deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione di € 10,33 (dieci/33 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPa". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione. La quota di partecipazione non è rimborsabile.

12. L'Amministrazione non è, in alcun caso, responsabile per i disagi causati dal malfunzionamento del portale "inPa" ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), anche nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per esaurita capacità di ricezione).

13. Pertanto, è cura del candidato informare l'Amministrazione di qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.

14. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale accertato dall'amministrazione che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato per un termine pari alla durata del malfunzionamento. In tal caso, l'Amministrazione pubblicherà sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

15. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dal bando di concorso.

16. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste al candidato dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

17. Si consiglia ai candidati di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, onde evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ARPA PUGLIA non si assume responsabilità alcuna. Si precisa che l'assistenza fornita da Arpa Puglia sarà garantita sino alle ore 12:00 del giorno di chiusura della presentazione della domanda.

18. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30/06/2003, n. 116.

ARTICOLO 6 - PROCEDURA DI EVENTUALE ANNULLAMENTO E RIAPERTURA DELLA DOMANDA

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto della procedura).

2 Si fa presente che la riapertura della domanda comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on line alla procedura selettiva.

ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI CANDIDATI DISABILI (DIS) E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA).

1. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà, opportunamente, documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o di tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro della candidatura quando richiesto. I files dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

2. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al comma 1 che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o di tempi aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN QUESTO CASO LA DOCUMENTAZIONE POTRA' ESSERE INVIATA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ALL'INDIRIZZO concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno farne esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 12 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto. I files dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, e nel rispetto delle relative disposizioni attuative, ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) che ne facciano richiesta è consentito sostituire la prova scritta con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della medesima prova. Per usufruire del beneficio i candidati, in sede di presentazione telematica della domanda, dovranno allegare idonea certificazione medica comprovante tale stato, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta.

5. Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: a) programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia;

b) programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; c) la calcolatrice, nei casi di discalculia; d) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice.

ARTICOLO 8 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE E MODALITÀ SPECIALI

1. L'ARPA Puglia assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso, il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine, per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate, pena la mancata concessione degli anzidetti benefici – devono presentare esplicita richiesta ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - opportunamente documentata con certificazione medica. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo PEC sino a 2 giorni prima della prova.

ARTICOLO 9 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione alla presente selezione pubblica.

2. I candidati devono scrivere l'ambito territoriale prescelto (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto) nella sezione "Ulteriori dichiarazioni".

3. I candidati devono:

a. Dichiarare di autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;

b. Dichiarare di essere in possesso di eventuali titoli di riserva nonché di titoli di preferenza. Questi, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed essere espressamente dichiarati nella stessa; in caso contrario, non saranno tenuti in considerazione.

c. Dichiarare l'eventuale necessità di particolari ausili per lo svolgimento delle prove selettive e/o gli eventuali tempi aggiuntivi, come previsto dall'art. 20 della legge 104/1992. A tal fine, il/la candidato/a deve allegare la certificazione medico- sanitaria attestante l'handicap posseduto.

d. Dichiarare l'eventuale necessità di misura dispensativa/strumento compensativo/tempo aggiuntivo necessario secondo quanto previsto all'art. 2 del D.M. 9 novembre 2021 avente ad oggetto: "Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento".

3. La partecipazione alla presente selezione pubblica implica:

a) Di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto;

b) di accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura di cui al presente bando avvengano, esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione nonché sul portale "inPa";

c) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA PUGLIA e sul portale "inPa" per tutte le comunicazioni inerenti l'Avviso.

4. I candidati che hanno conseguito all'estero il titolo di studio richiesto dall'avviso per la partecipazione alla procedura devono dichiarare, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D. Lgs 165/2001, di aver presentato, presso la competente Autorità, la domanda per ottenere il rilascio del provvedimento di riconoscimento. In tale ultimo caso, il candidato è ammesso con riserva in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altre procedure selettive. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della

funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it

5. Si rammenta che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

6. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati in coerenza con i criteri indicati nel presente bando.

7. All'atto della registrazione sul portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000, indicando un indirizzo di P.E.C. o altro domicilio digitale.

8. Si raccomanda ai candidati di completare il form di domanda ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva con l'indicazione precisa - anche mediante espresso riferimento alla lettera corrispondente al requisito di esperienza professionale cui si fa espresso riferimento.

ARTICOLO 10 – ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE PER VIA TELEMATICA.

1. Le istanze e le dichiarazioni da rendere secondo quanto previsto nel presente bando e da inviare per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

ARTICOLO 11 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane.

2. L'Agenzia può disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ai sensi di legge, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'Agenzia si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti, ammettendo alla procedura solo i candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti e di escludere, in qualunque momento, dalla procedura i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5. Costituiscono, in ogni modo, motivi di non ammissione:

a) L'utilizzo di modalità di iscrizione alla procedura diverse dall'unica modalità prevista dal bando;

b) La mancanza dei requisiti generali e specifici previsti per la partecipazione al presente bando;

c) Eventuale mancato riscontro alle richieste di specificazione/chiarimenti dell'Amministrazione nei termini ivi indicati.

6. L'ammissione dei candidati sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. L'eventuale esclusione sarà, invece, comunicata direttamente agli interessati, avvalendosi dell'indirizzo di P.E.C. comunicato dai candidati nella domanda di partecipazione.

ARTICOLO 12 – INDICAZIONI PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTIVITA' LAVORATIVE, CORSI, SPECIALIZZAZIONI, INCARICHI DI DOCENZA.

1. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, avendo cura di indicare:

o Per le esperienze lavorative prestate/maturate con rapporto di lavoro subordinato in profilo attinente a quello da ricoprire, l'interessato è tenuto a specificare, ai fini della valutazione, l'ente presso il quale il servizio

è stato prestato, pubblico o privato.

o Per le esperienze di lavoro presso la P.A. l'interessato è tenuto a specificare:

- se a tempo determinato o indeterminato;
- la denominazione e la sede dell'Amministrazione;
- la qualifica. Qualora la specifica qualifica non fosse indicata nei campi selezionabili, il candidato può usare la voce "altro" unitamente alla compilazione del campo note per dettagliare il ruolo/incarico svolto;
- l'orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o a tempo parziale;
- il preciso periodo di servizio con l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale cessazione.

o Per le altre esperienze in profilo attinente presso la P.A. tramite attività libero- professionale, borse di studio, assegni di ricerca, "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro, il candidato è tenuto ad indicare:

- l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente;
- la specifica qualifica;
- la descrizione dell'attività;
- la data di inizio e l'eventuale data di termine;
- il tipo di contratto;
- l'impegno orario.

O Per le esperienze lavorative presso privati in profilo attinente a quello da ricoprire, il candidato è tenuto ad indicare:

- l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente;
- la data di inizio e l'eventuale data di termine;
- la specifica categoria/qualifica;
- la descrizione dell'attività;
- il tipo di contratto;
- l'impegno orario.

O Per la frequenza dei corsi di formazione/aggiornamento il candidato, è tenuto ad indicare:

- la denominazione dell'Ente che ha organizzato il corso;
- oggetto/titolo del corso;
- data di svolgimento (inizio e termine);
- tipologia (con o senza attestato);
- il ruolo (partecipante o relatore ecc.);
- durata in ore e se trattasi di eventi conclusi con verifica finale o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso, indicare il numero dei crediti);

O Per gli incarichi di docenza conferiti da soggetti pubblici/privati, il candidato è tenuto ad indicare:

- denominazione dell'ente che ha conferito l'incarico;
- il titolo del corso, la materia del corso oggetto della docenza;
- l'inizio e il termine della docenza;
- le ore di docenza annue e il numero di anni accademici.

o Per i rapporti di lavoro/attività professionali in corso, possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

Si precisa che, laddove nella sezione "TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI (LEGGE 4/2013)" il candidato non trovasse la specifica voce relativa all'abilitazione/autorizzazione da dichiarare potrà utilizzare il campo "Altro".

Si raccomanda a tutti i candidati di prestare la massima attenzione nella compilazione di tutti i campi presenti nel modulo di candidatura sul Portale InPa e del curriculum vitae generato dal Portale stesso.

2. Con la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente Bando e autorizza ARPA PUGLIA al trattamento dei dati personali per l'uso amministrativo della selezione in oggetto, ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

rese dal candidato; qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 13 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice della selezione pubblica di che trattasi, nominata dal Direttore Generale con proprio provvedimento, sarà composta da tre componenti e sarà assistita da un/una dipendente dell'ARPA Puglia che fungerà da segretario/a verbalizzante. Un/una componente ricoprirà il ruolo di Presidente.
2. La commissione esaminatrice sarà composta da esperti di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto della selezione ed in possesso di una professionalità adeguata, scelti tra docenti universitari in materie attinenti alla disciplina della selezione o tra Dirigenti/personale di comparto di ARPA Puglia o di altre PP.AA.
3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i componenti dell'organo di direzione politica dell'Agenzia, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Il presidente e i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.
6. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua straniera e di informatica.
7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo, comunque, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
8. I componenti della commissione il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.
9. Il provvedimento di nomina della Commissione sarà rinvenibile nella sezione dedicata al presente concorso sul Portale InPa e pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> sezione Bandi di concorso.
10. In ogni caso, nella composizione della commissione esaminatrice si applicherà il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ARTICOLO 14 – PROVE D' ESAME

1. La Commissione dispone complessivamente di 60 punti, suddivisi come segue: PUNTI 30 PER LA PROVA SCRITTA, PUNTI 20 PER LA PROVA ORALE, PUNTI 10 PER I TITOLI.
2. La prova teorica (dottrinale) - punteggio massimo 30/30 – consiste nella somministrazione di domande con risposta a scelta multipla con l'uso delle apparecchiature informatiche. Il numero totale dei quesiti somministrati sarà pari a 30 e avrà durata di 60 (sessanta) minuti, salvo modifiche a seguito di successivi interventi legislativi. La suddetta prova verterà sulle seguenti materie:
 - a. Tecniche strumentali di chimica analitica
 - b. Tecniche preparative in chimica analitica
 - c. Accreditamento dei Laboratori di prova: ambito normativo e applicazioni pratiche
 - d. Controllo qualità nei processi di laboratorio
 - e. Tecniche di campionamento di matrici alimentari e ambientali
 - f. Metodologie e tecniche analitiche per il controllo delle matrici alimentari e ambientali, pratiche

di campionamento, principi di funzionamento degli impianti chimici;

- g. Cenni di normativa ambientale nazionale e regionale;
- h. Principi di base della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta + 1,00;
- Mancata risposta 0;
- Risposta errata 0.

La prova scritta si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

La suddetta prova si svolgerà in modalità digitale attraverso apposita strumentazione informatica, il cui mancato funzionamento che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o a più candidati comporta la concessione da parte della Commissione di un tempo aggiuntivo pari alla durata del malfunzionamento. I suddetti dispositivi devono essere disabilitati alla connessione internet. La Commissione assicura, altresì, che il documento salvato dal candidato non sia modificabile.

Per ragioni organizzative, qualora necessario, in base al numero dei partecipanti, ciascuna prova di concorso potrà essere svolta suddividendo i medesimi in più turni, anche in giorni diversi.

3. La prova orale – PUNTEGGIO MASSIMO 20/20 - si articolerà in un colloquio e verterà sulle seguenti materie:

- a) Argomenti oggetto della prova scritta;
- b) Competenze e organizzazione dell'ARPA Puglia di cui alla Legge Regionale 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al Regolamento regionale 10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 16/06/2008;

Verranno valutate la qualità e la completezza delle conoscenze, la capacità di cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti, la chiarezza di esposizione e la logica di correlazione tra gli argomenti e la capacità di sintesi.

Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. La verifica delle conoscenze di informatica e di lingua inglese è di sola idoneità e non costituirà punteggio valido ai fini della prova. In caso di inidoneità in una delle due materie (informatica e inglese), il candidato sarà escluso dall'intera procedura selettiva.

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 14/20.

4. Le suddette prove non potranno aver luogo nei giorni di festività religiose, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'art. 8, comma 3, della Costituzione, rese note con decreto del Ministro dell'Interno, nonché nei giorni festivi nazionali.

3. Gli avvisi per la presentazione alla prova scritta e alla prova orale saranno resi noti ai singoli candidati almeno venti (20) giorni prima della data fissata per le stesse tramite pubblicazione sul Portale InPa e sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia (<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

5. Al termine delle operazioni di correzione delle prove la commissione redigerà l'elenco dei candidati ammessi con riserva alla valutazione dei titoli che verrà reso noto sul sito istituzionale dell'Agenzia con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. La notizia dell'avvenuta pubblicazione sarà pubblicata sul portale InPa.

6. Per sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza dei termini di validità.

7) La valutazione dei titoli sarà effettuata ai sensi degli artt. 14 e seguenti del presente bando.

ARTICOLO 15 – VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 10 (dieci).

2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

3. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte

le informazioni necessarie per la valutazione.

4. I 10 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:

- A) TITOLI DI CARRIERA: 4,00 PUNTI;
- B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: 3,00 PUNTI;
- C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: 1,50 PUNTI;
- D) ALTRI TITOLI: 1,50 PUNTI.

A) TITOLI DI CARRIERA: MAX 4,00 PUNTI

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;
- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione (B, Operatore Tecnico, e BS, Operatore tecnico Esperto, presso Agenzie/A.S.L. o qualifiche corrispondenti in altre PP.AA.)
- Incarichi di funzione o incarichi di posizione organizzativa: 0,25 punti per anno aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il servizio

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile prestato in qualità di volontario che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: MAX 3,00

I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:

1. Voto del titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di secondo grado o laurea, a seconda del titolo di studio fatto valere per l'accesso alla selezione) richiesto per l'ammissione alla procedura (massimo 0,75 punti) attribuiti nel seguente modo
A. Da 42 a 49 o da 75 a 89 [voto diploma] o da 83 a 97 [voto laurea]: punti 0,20
B. Da 50 a 59 o da 90 a 99 [voto diploma] o da 98 a 109 [voto laurea]: punti 0,30
C. 60 o 100 [voto diploma] o 110 [voto laurea]: punti 0,50
D. 100 e lode [voto diploma] o 110 e lode [voto laurea]: punti 0,75
2. Ulteriore diploma di istruzione secondaria di secondo grado che non venga fatto valere quale titolo di accesso: punti 0,10;
3. Laurea V.O. o a ciclo unico anche se fatta valere come titolo di accesso: ulteriori 0,15 punti;
4. Ulteriore laurea triennale, laurea specialistica o laurea magistrale non a ciclo unico che non venga fatto valere quale titolo di accesso: punti 0,15;
4. Diploma Universitario: punto 0,10;
5. Master di 1° livello: punti 0,10;
6. Master di 2° livello: punti 0,20;
7. Dottorato di ricerca: punti 0,70;
8. Corso di perfezionamento universitario: punti 0,15;
9. Scuola di specializzazione universitaria: punti 0,60;
10. Corso di alta formazione universitaria attinente alla professionalità punti 0,10.

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 1,50 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa. Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice, le pubblicazioni sulle riviste devono essere in possesso del codice ISSN. Se i working paper hanno codice ISSN sono assimilati ad articoli. Se hanno codice ISBN sono assimilati a monografie

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 11 D.P.R. n. 220/2001 con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1)	Articoli su riviste internazionali: Punti: 0,25
2)	Articoli su riviste nazionali: Punti 0,20
3)	Proceedings in atti di conferenze internazionali con refee dotati di ISBN o ISSN: Punti 0,15
4)	Capitoli di libro pubblicato a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,30
5)	Libri pubblicati a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,60

D) ALTRI TITOLI: MAX 1,50 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

<ul style="list-style-type: none"> attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: punti 0,11 all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
<ul style="list-style-type: none"> attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di ricerca, borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: punti 0,11 all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

<ul style="list-style-type: none"> attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. O co.co.pro o attività libero- professionale, borse di studio, assegni di ricerca, “contratti di ricerca”, borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero punti 0,05 all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
<ul style="list-style-type: none"> certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,03 per certificazione
<ul style="list-style-type: none"> Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,3 a corso
Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,2 a corso
Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e al di sotto di 30 ore: punti 0,1 a corso;
<ul style="list-style-type: none"> Docenza in materia attinente al profilo della selezione presso Amministrazioni pubbliche o Enti privati: 0,11 punto per anno o proporzionalmente ridotto per frazione di anno indipendentemente dal numero di docenze
<ul style="list-style-type: none"> tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,02 punti all'anno Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
<ul style="list-style-type: none"> Possesso di abilitazioni (per le quali è attribuito un punteggio complessivo massimo di punti 0,50) Nello specifico: a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, punti 0,25; b) abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, punti 0,25. N.B. LE ABILITAZIONI SONO VALUTATE ESCLUSIVAMENTE SE CONSEGUITE A SEGUITO DI EFFETTIVO SUPERAMENTO DI UN ESAME DI STATO
<ul style="list-style-type: none"> altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max 0,30 complessivi

ARTICOLO 16 - TITOLI DI RISERVA, PREFERENZA E PRECEDENZA

1. Coloro che intendano far valere eventuali riserve previste dalla legge e/o i titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti, in caso di parità di merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno autocertificare i suddetti titoli nella domanda di ammissione, indicando esplicitamente il requisito specifico posseduto e, con riguardo al numero dei figli a carico, specificarne il numero.

2. NON SARANNO AMMESSE INTEGRAZIONI DOPO LA DATA DI SCADENZA DEL BANDO.

3. Saranno presi in considerazione, esclusivamente, i titoli di riserva, preferenza e precedenza posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nelle stesse.

4. I candidati che avranno superato l'ultima prova d'esame dovranno far pervenire, entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei suddetti titoli di preferenza, a parità di punteggio, già indicati nella domanda.

5. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o) del medesimo decreto, in favore del genere meno rappresentato ovvero sia quello femminile, in quanto il differenziale tra i generi maschile e femminile in ordine al profilo ricercato al 31 dicembre 2023 risultava superiore al 30%.

6. Ai sensi dell'art. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i è riservato il 30% dei posti ai volontari ferma breve e in ferma prefissata delle forze armate congedati senza demerito ovvero ai volontari in servizio permanente nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che

hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti del bando. Poiché la selezione è volta alla formazione di graduatoria senza indicazione del numero di posti, la riserva dei volontari e delle FF. AA. Si applica a scorrimento della graduatoria;

7. L'ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, pubblicherà, sul Portale inPa e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso, indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova d'esame devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e, comunque, non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.

ARTICOLO 17 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.

1. La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto riportato nelle suddette prove d'esame e il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la Commissione esaminatrice formerà le graduatorie di merito, con l'indicazione delle votazioni stesse.

3. La Commissione esaminatrice formulerà le graduatorie su base territoriale. Ed invero, si ribadisce che, poiché ciascun candidato dovrà indicare la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto), saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.

4. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati riservatari risultati idonei saranno assegnati ai successivi candidati risultati idonei secondo l'ordine della graduatoria finale.

5. In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane d'età, come previsto dall'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998.

6. Riconosciuta la legittimità del procedimento, previo controllo di regolarità effettuato sui verbali della Commissione esaminatrice, con esclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione medesima sui titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito, con deliberazione del Direttore Generale sarà approvata la graduatoria di merito della selezione indetta con il presente bando.

7. Le graduatorie per ambito territoriale approvate dal Direttore Generale saranno pubblicate sul Portale Nazionale del reclutamento, raggiungibile al seguente collegamento: <https://www.inpa.gov.it>. Le graduatorie saranno pubblicate, altresì, sul sito internet dell'ARPA Puglia (<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.

8. Le graduatorie rimarranno vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione.

9. Le suddette graduatorie potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali, ovvero in caso di errori e/o omissioni.

10. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione a tempo pieno e determinato. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione a tempo pieno e determinato, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla stipula del contratto. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 18 – IMMISSIONE IN SERVIZIO

1. I candidati utilmente collocati in graduatoria, in presenza di esigenze temporanee o eccezionali, verranno assunti in servizio e stipuleranno con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità.

2. Si precisa che prima dell'assunzione in servizio potrebbe essere richiesto ai candidati di procedere all'iscrizione all'albo professionale, ove esistente, laddove i medesimi debbano essere adibiti alle attività che

la normativa riconduce obbligatoriamente alla professione.

3. I candidati saranno invitati (a mezzo P.E.C.¹) dall'Amministrazione ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria, ai sensi dell'art. 17, comma 1, D.P.R. n. 484/1997 la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.

4. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

5. Il candidato che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il candidato assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

6. Il candidato assunto in servizio a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova - secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Sanità. Detto periodo non può essere rinnovato né prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio a tempo determinato.

7. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego sarà effettuato a cura dell'ARPA Puglia prima dell'immissione in servizio in relazione alle mansioni che potranno essere affidate al candidato con riferimento al profilo posseduto, come delineato nel Protocollo di sorveglianza sanitaria dell'Agenzia.

8. Nel caso in cui l'interessato non si presenti alla visita medica, senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione. Il candidato che non si presenta o che rifiuta di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.

9. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura che ne costituisce presupposto.

ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti

¹ Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it indicando, con esattezza, la procedura selettiva cui si riferisce.

riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Ing. Barberini Nicola - email: dpo@arpa.puglia.it P.E.C.: direzione@pec.nbconsulting.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;

- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

ARTICOLO 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale è il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 21 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 22 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA.

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti possa insorgere alcuna pretesa.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni a tempo determinato qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impedissero e rendessero incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

ARTICOLO 23 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non espressamente contemplato nel bando, valgono le normative di legge, contrattuali e regolamentari in materia.

2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.

3. L'Agenzia, con provvedimento motivato, può, altresì, stabilire di non procedere all'eventuale assunzione a tempo determinato laddove prevista in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.

4. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di:

A) modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva dandone comunicazione ai candidati mediante

pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale “InPa”;

B) non procedere ad eventuali assunzioni a tempo determinato qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impedissero e rendessero incompatibili, in tutto o in parte, l’assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell’Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460512 - 509 - 510 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

5. Ogni candidato dovrà provvedere in autonomia per l’invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l’assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data l’indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l’orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

6. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

ARTICOLO 24 – PUBBLICITA’

1. Il presente Avviso viene pubblicato sul sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it (sezione “Avvisi”) e sul Portale Unico di Reclutamento InPa nella sezione Bandi e Avvisi.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO